


## Cooperative e dintorni n. 28/2020

# Lo statuto di una società tra professionisti in forma cooperativa – parte I

di Roberta Bigolin – ragioniere commercialista

Stefania Sampaolesi – dottore commercialista

*Tenuto conto dell'interesse suscitato dall'articolo sulla società tra professionisti costituita in forma cooperativa, pubblicato su questa rivista<sup>1</sup>, si ritiene opportuno pubblicare uno schema di statuto di tale particolare tipo di società. Trattasi, infatti, di una particolare cooperativa di lavoro nella quale il rapporto esistente con i soci si qualifica quale rapporto di lavoro autonomo professionale. In tale quadro alcune parti, di valenza generale, possono essere derivanti dallo schema generale di statuto già pubblicato nei numeri passati<sup>2</sup>, mentre nella presente prima parte viene rappresentato il rapporto con i soci, che nel tipo di cooperativa considerato è sicuramente l'aspetto di maggiore rilevanza.*

 <a href="#">Preleva il documento</a>	<b>Schema di statuto di Stp in forma cooperativa costituita ai sensi della L. 183/2011</b>
<p style="text-align: center;"><b>DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA</b></p> <p><b>Articolo 1 - Denominazione e sede</b></p> <p>È costituita, con sede nel Comune di _____ (___), una società tra professionisti multidisciplinare sotto forma di cooperativa, denominata - _____ Stp società cooperativa.</p> <p>Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, mentre potranno essere istituite e soppresse in ogni dove, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle Leggi speciali sulle cooperative. In particolare, si seguiranno le disposizioni dell'articolo 2519, cod. civ., in relazione all'applicazione della disciplina</p>	

<sup>1</sup> A. Irti, "La Stp (società tra professionisti), questa sconosciuta: possibile anche sotto forma di cooperativa", in Cooperative e dintorni n. 26/2020.

<sup>2</sup> R. Bigolin, "Lo statuto di una società cooperativa – parte I", in Cooperative e dintorni n. 24/2019; R. Bigolin, "Lo statuto di una società cooperativa – parte II", in Cooperative e dintorni n. 25/2020, R. Bigolin, "Lo statuto di una società cooperativa – parte III", in Cooperative e dintorni n. 26/2020; R. Bigolin, "Lo statuto di una società cooperativa – parte IV", in Cooperative e dintorni n. 27/2020.

alternativa di Srl o di Spa, in funzione dei corrispondenti valori posseduti nel tempo. Si applicheranno, altresì, le disposizioni dettate in materia di società tra professionisti dall'articolo 10, L. 183/2011, e sue modifiche e integrazioni, nonché dai successivi regolamenti attuativi emanati (da ultimo il D.M. 34/2013).

### **Articolo2 – Durata e adesioni**

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire alle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e le sue articolazioni di categoria o di settore.

### **SCOPO – OGGETTO**

#### **Articolo3 - Scopo mutualistico**

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci e, in particolare, i soci professionisti appartenenti a una delle categorie di soci cooperatori, di cui all'articolo 5 del presente statuto, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

La cooperativa adotterà un apposito regolamento, come previsto dall'articolo 6, L. 142/2001, al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico, così come disciplinato dall'articolo 2521, cod. civ., e nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l'altro:

- a) le caratteristiche dei soci che svolgono attività professionale;
- b) i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- c) i criteri e le modalità affinché la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) i criteri e le modalità con i quali il socio incaricato può avvalersi di ausiliari ovvero può essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e dell'eventuale dissenso del medesimo, come previsto dalla vigente normativa;

e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonché degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal presente articolo;

f) le modalità della remunerazione.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

### **Articolo 4 - Oggetto sociale**

La cooperativa ha come oggetto, di norma, la realizzazione di attività professionali nel campo del/la \_\_\_\_\_ (indicare la o le professioni per le quali si costituisce la Stp cooperativa). Più in particolare, con riferimento agli specifici requisiti e interessi dei soci, potranno essere svolte le seguenti attività libero-professionali e intellettuali, che possono implicare anche il concorso delle ulteriori seguenti diverse professionalità:

- \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_.

La società è iscritta all'Albo \_\_\_\_\_ (*indicare l'Albo professionale di iscrizione*).

Ai sensi della L. 183/2011, l'esecuzione dell'incarico professionale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

A tal fine, la cooperativa è tenuta ad adempiere gli obblighi di informazione previsti dalla legge, dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero della giustizia 34/2013 e dalle altre disposizioni in materia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa può svolgere le seguenti attività:

\_\_\_\_\_.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di Legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, comprese partecipazioni in altre imprese, necessarie o utili allo svolgimento delle attività

sociali o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono escluse le attività che non siano qualificabili come professionali (ovvero le attività commerciali).

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della L. 59/1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono comunque ammessi soci non professionisti e, fra questi, anche le persone giuridiche per finalità di investimento nelle ipotesi consentite dalla Legge.

Si intende prevalente l'esercizio delle attività proprie della professione di \_\_\_\_\_ (*indicare la professione prevalente*).

### SOCI

#### **Articolo 5 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche, di ambo i sessi:

a) che siano iscritte negli appositi Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, degli:

- Ordini de \_\_\_\_\_;
- Ordini de \_\_\_\_\_;
- Ordini de \_\_\_\_\_;
- Collegi de \_\_\_\_\_;

compresi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano in possesso del titolo di studio abilitante, riconosciuto in Italia, per l'esercizio delle attività professionali previste dal precedente articolo 4;

b) che, pur non possedendo i requisiti di cui alla precedente lettera a), siano in grado di svolgere - per la loro specializzazione, capacità professionale e attitudine - prestazioni tecniche coerenti, complementari e strumentali all'esercizio delle attività previste dal precedente articolo 4.

Il numero dei soci, di cui alla precedente lettera a) non potrà mai essere inferiore a  $\frac{2}{3}$  del totale dei soci o, comunque, dovrà essere sempre in misura tale da determinare la maggioranza di almeno  $\frac{2}{3}$  nelle deliberazioni o nelle decisioni assembleari.

La partecipazione in qualità di socio cooperatore alla Stp cooperativa è incompatibile con la partecipazione ad altra società di professionisti.

Il professionista è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dal codice deontologico dell'Ordine o del Collegio di propria appartenenza, potendo anche opporre agli altri soci il segreto professionale.

La cooperativa è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine de \_\_\_\_\_ presso cui deve essere iscritta e ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio delle attività professionali.

Per gli obblighi di iscrizione, esecuzione dell'incarico e incompatibilità, si fa riferimento all'articolo 46 del presente statuto.

### **Articolo 6 - Categoria speciale di soci**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto, l'ammissione di nuovi soci cooperatori non professionisti (ad esempio praticanti), ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, cod. civ., in una categoria speciale, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale, tenuto conto di quanto previsto dal precedente articolo 5 e dell'eventuale presenza di soci finanziatori, non potrà in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione del socio appartenente alla categoria speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione del socio;
- la quota che il socio appartenente alla categoria speciale, deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, non spetta l'attribuzione del ristorno.

Il socio appartenente alla categoria speciale può partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, cod. civ..

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla Legge, dal regolamento interno e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli qualitativi, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio appartenente alla categoria speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

### **Articolo 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che, se trattasi di persona fisica, dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica, della pec e del numero di fax;
- b) la dichiarazione attestante l'indicazione del titolo di abilitazione e iscrizione all'Ordine/Albo/Collegio professionale, dell'effettiva attività svolta e delle specifiche competenze in possesso, e, se cittadino di uno Stato membro dell'UE, il titolo di studio abilitante per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 4;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) la dichiarazione di non partecipare ad altra società di professionisti;
- e) l'indicazione della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- f) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a quanto definito per tutti gli altri soci cooperatori, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- g) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) l'eventuale categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), e), f), g) e h), dovrà indicare nella domanda di ammissione l'impegno a conferire la propria opera professionale, per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa.

Fermo restando l'articolo 2522, comma 2, cod. civ., e ricordando che eventuali società, associazioni o enti possono assumere la condizione di soci con finalità di investimento, oltre a quanto previsto nei precedenti punti c) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica, pec e il numero di fax;
- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'ammontare del finanziamento che si intende apportare.

Nel caso di possibile partecipazione all'attività professionale, il CdA, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo 5, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del CdA, sul libro soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – non determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, cod. civ., si applicheranno le disposizioni dettate per le Srl. Diversamente, nel caso in cui l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, cod. civ., e comporti l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Spa, tenuto conto dell'esplicita disposizione contenuta al precedente articolo 1, comma 3, gli amministratori dovranno adeguare la struttura della cooperativa alle diverse prescrizioni di Legge.

Il CdA, nella Relazione sulla gestione, o nella Nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Articolo 8 - Obblighi del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal CdA:
  - della quota di capitale sottoscritto;
  - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del CdA;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, Albo o Collegio, ai sensi della vigente normativa.

I soci cooperatori sono obbligati, altresì, a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla cooperativa con lettera raccomandata o tramite pec.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

### **Articolo 9 - Diritti dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

### **Articolo 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.



### **Articolo 11 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (articolo 2473, cod. civ.), e fatto salvo quanto previsto per il socio finanziatore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec. Il CdA deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti 10 giorni, la relativa comunicazione al socio mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, la mancata prosecuzione della partecipazione da parte del socio receduto può dare origine alla delibera di esclusione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci cooperatori lavoratori dipendenti, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. Nel caso di soci cooperatori professionisti dovrà essere, altresì, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti nei confronti della cooperativa in sede di affidamento dell'incarico professionale.

### **Articolo 12 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività professionale e lavorativa dedotta nel contratto sociale e non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia

perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;

c) che non ottemperi alle disposizioni della Legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adempiere;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 o che, comunque, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti o commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

i) che venga cancellato dal proprio Ordine, Albo o Collegio con provvedimento definitivo. In tal caso, il socio dovrà essere escluso entro 3 mesi dalla data in cui il relativo provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo;

l) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

m) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali e dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa o diserti, senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, 2 assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o via pec, può attivare le procedure di mediaconciliazione, di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

### **Articolo 13 - Liquidazione della quota**

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed, eventualmente, rivalutato ai sensi del presente statuto. La relativa liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, cod. civ..

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene effettuata la richiesta di rimborso.

La liquidazione o il rimborso della quota di capitale in restituzione al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

### **Articolo 14 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti di essere gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, cod. civ..

In presenza di un erede provvisto dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, questo potrà richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al presente statuto.

### **Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere c), d), f), e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento sociale.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243, cod. civ..

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

### **SOCI FINANZIATORI SOVVENTORI**

#### **Articolo 16 - Norme applicabili**

Come già indicato per i soci persone giuridiche, possono essere ammessi alla cooperativa soci con finalità di investimento, di cui all'articolo 10, L. 183/2011.

Rientrano in tale categoria i soci finanziatori di cui all'articolo 2526, cod. civ., compresi i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4, L. 59/1992.

Ai soci finanziatori, oltre a quanto previsto negli articoli che seguono, si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### **Articolo 17 - Imputazione a capitale sociale**

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è, altresì, imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 24 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500 euro ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

### **Articolo 18 - Trasferibilità dei titoli**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il nominativo del proposto acquirente all'organo di amministrazione, il quale ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo di amministrazione provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, senza alcun pronunciamento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio finanziatore non può trasferire i titoli ai soci cooperatori.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, cod. civ..

### **Articolo 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

A fronte dei finanziamenti apportati, ai soci finanziatori saranno attribuiti con delibera dell'assemblea gli utili e i diritti patrimoniali e quelli amministrativi loro spettanti, anche in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. E comunque mai più di 5 voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci professionisti di cui all'articolo 5, lettera a), presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al CdA ai fini del collocamento dei titoli.

### **Articolo 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui si rilevino utili, ma l'assemblea decida di non remunerare le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, L. 59/1992.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437, cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di 2 anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla Legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore, oppure condizionarlo al termine del progetto o dell'attività al cui finanziamento il capitale apportato era stato destinato.

### **Articolo 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo dovessero ritenere necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 ss., cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 27 ss. del presente statuto.

### **Articolo 22 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa ai sensi dell'articolo 2526, cod. civ., la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, come previsto ai sensi degli articoli 2410 ss., cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di Legge e dal precedente articolo 21.

*(continua ...)*